CORTE DEI CONTI
0025972-23/07/2012-SCCLA-Y31PREV-I
14904 DE LUGLIO
PROT. USCITA 14964
INFRASTRUTTURE E ...
16 LUG 2012
N. 21585 UFFICIO 1
Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC,
MIN.SALUTE e MIN. LAVORO
- 7 AGO 2012
foglio 285
Cons. Riccardo VENTRE
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE
13 LUG. 2012
12583 TCR

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità ed i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che, all'articolo 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

VISTO il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, che, all'articolo 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al predetto articolo 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 ed all'articolo 1, comma 2 del predetto decreto-legge n. 16 del 2005 sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, con cui, in attuazione dell'art.1 del citato comma 273 della legge n.266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;

TENUTO CONTO degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con cui sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

VISTO il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2010, pubblicato sul sito internet del Ministero, con cui, per l'anno di competenza 2009, sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato articolo 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;

RILEVATO che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie, entro i termini stabiliti dal predetto comunicato, è stato quantificato un onere pari ad euro 55.635.074,21;

VISTA la nota prot. n.7843 dell'11 novembre 2011, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che le somme residue disponibili a copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende per il trattamento di malattia ammontano, in via estimativa, ad euro 55.635.074,21;

PRESO ATTO che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell'anno 2009;

RITENUTO pertanto di dover stabilire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;

RITENUTO di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;

DECRETA

Articolo 1

1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Articolo 2

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato del 23 febbraio 2010 del predetto Ministero, ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2009, secondo il prospetto allegato, parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a trasferire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali.

2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.
L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia provvederà alla riproduzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un apposito avviso con cui dare notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 11 LUG. 2012

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
"VISTO ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.L.vo 30/6/2011, n. 123"
N. 1557 / UFF. I ROMA, li 17/7/12
IL DIRETTORE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO DI REGOLARITA'
N. 872 DEL 13 LUG. 2012
IL DIRIGENTE

TOTALE ITALIA

Legge 23.12.2005 n°266 art.1 c.273

INDENNITA' MALATTIA ADDETTI T.P.L. - ANNO 2009

	REGIONE	NUMERO AZIENDE	ONERE SOSTENUTO	% RIPARTIZIONE	SOMMA DA EROGARE	NOTE
1	ABRUZZO	11	942.093,54	//	942.093,54	
1	BASILICATA	15	189.463,63	//	189.463,63	
1	CALABRIA	21	1.085.617,31	//	1.085.617,31	
1	CAMPANIA	29	7.973.512,51	//	7.973.512,51	
1	EMILIA ROMAGNA	47	2.885.917,20	//	2.885.917,20	
1	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1.125.111,09	//	1.125.111,09	
1	LAZIO	42	10.652.348,38	//	10.652.348,38	
1	LIGURIA	12	2.302.243,51	//	2.302.243,51	
1	LOMBARDIA	55	8.772.900,36	//	8.772.900,36	
1	MARCHE	24	577.168,55	//	577.168,55	
1	MOLISE	5	121.988,03	//	121.988,03	
1	PIEMONTE	35	4.460.897,64	//	4.460.897,64	
1	PUGLIA	17	3.735.996,32	//	3.735.996,32	
1	SICILIA	25	3.655.225,18	//	3.655.225,18	
1	TOSCANA	26	2.960.752,56	//	2.960.752,56	
1	UMBRIA	9	747.319,63	//	747.319,63	
1	VENETO	20	3.446.518,77	//	3.446.518,77	
17	Totale Regioni	399	55.635.074,21	//	55.635.074,21	

TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2009

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTE RIMBORSO	**55.635.074,21**
STANZIAMENTO TOTALE	55.635.074,21